

Indagine conoscitiva

“Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali”

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL’ANAGRAFE TRIBUTARIA

Osservazioni ANIA

Roma, 12 novembre 2021

Illustre Presidente, Onorevoli Deputati e Senatori,
vi ringraziamo per aver voluto raccogliere alcune considerazioni sul tema delle polizze dormienti da parte di ANIA.

PREMESSA: IL FENOMENO DELLE POLIZZE DORMIENTI

Le polizze vita prevedono, com'è noto, il pagamento di una somma assicurata al verificarsi di eventi legati alla vita umana: alcune di esse prevedono che la somma sia liquidata a una certa data, ad es. la scadenza del contratto, o prima della stessa se l'assicurato viene a mancare; altre solo al decesso dell'assicurato. A seconda del tipo di polizza, quando si verifica l'evento che dà luogo alla prestazione assicurata, i beneficiari devono richiedere alla compagnia il pagamento delle somme assicurate, altrimenti la polizza resta presso la compagnia in attesa di essere liquidata.

La normativa aiuta la clientela a ricordare di attivarsi, obbligando la compagnia a inviare al titolare della polizza un avviso di scadenza. Può però accadere che il cliente non si attivi comunque o che, per vari motivi, non sia rintracciabile. Ancora più a rischio è il caso del decesso dell'assicurato, che spesso coincide con il titolare della polizza. Se i beneficiari, di norma i familiari del cliente, non sono informati dell'esistenza della polizza o della compagnia con la quale si è sottoscritta, può accadere, da una parte, che essi non si attivino per richiedere la somma assicurata, e dall'altra che la compagnia non venga a conoscenza della morte dell'assicurato, non attivandosi così per rintracciare i beneficiari.

Per ridurre il rischio l'IVASS, l'Autorità di vigilanza del settore assicurativo, ha chiesto alle compagnie di porre in atto una serie di iniziative, quali ad esempio:

- scambi di informazioni con gli intermediari;
- comunicazioni periodiche ai clienti, per consentire ai familiari di venire a conoscenza dell'esistenza della polizza;
- consultazione dell'Anagrafe del Comune di residenza, per aggiornare l'indirizzo del cliente o per recuperare il certificato di morte dell'assicurato.

In più, nelle more dell'attuazione della norma che prevede la consultazione diretta, da parte delle imprese, dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR, cfr. il paragrafo finale *“La norma sulla consultazione dell'ANPR e altre disposizioni che favorirebbero la mitigazione del fenomeno”*), l'IVASS ha chiesto alle compagnie di incrociare i codici fiscali degli assicurati con l'Anagrafe tributaria istituita presso l'Agenzia delle Entrate, per verificare la loro esistenza in vita e, in caso di notizia del decesso dell'assicurato, attivarsi per rintracciare i beneficiari e proseguire con i passi necessari al pagamento delle somme dovute.

Quest'ultima iniziativa, alla quale il settore assicurativo ha collaborato con impegno, ha consentito di “risvegliare” un numero significativo di contratti assicurativi e liquidare ai beneficiari le somme a loro spettanti (per maggiori informazioni, <https://www.ivass.it/consumatori/azioni-tutela/polizze-dormienti/index.html>).

Se i beneficiari, nonostante le suddette iniziative, non si attivano per richiedere la liquidazione della somma assicurata, la polizza giace in attesa della riscossione e corre il rischio di diventare “dormiente”. Le norme prevedono, infatti, che dopo un certo lasso di tempo gli importi dovuti per polizze o altri rapporti finanziari, se non riscossi, vengono destinati a finalità pubbliche. Tuttavia, mentre i conti correnti possono essere sempre “risvegliati”, le polizze si “prescrivono” in dieci anni dalla data dell’evento - ossia, come detto, a seconda del tipo di polizza, la scadenza del contratto o il decesso dell’assicurato - dopodiché non possono più essere rimosse dai beneficiari.

Trascorsi i dieci anni, le somme assicurate non richieste alla compagnia devono essere devolute a un apposito fondo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il “Fondo Rapporti Dormienti”, gestito dalla CONSAP e destinato a risarcire i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, e non possono più rientrare nella disponibilità dei beneficiari.

IL SERVIZIO RICERCA POLIZZE VITA DELL’ANIA

Il Servizio è offerto dall’ANIA in modo completamente gratuito e fornisce ai richiedenti, potenziali beneficiari della polizza, informazioni sull'esistenza o meno, presso le compagnie, di polizze relative a persone decedute. È necessario formulare tante richieste quanti sono i potenziali beneficiari: per esempio, se è deceduto uno dei genitori di due figli, è necessario che sia l’altro genitore sia ciascuno dei due figli formulino la richiesta.

L’Associazione ha predisposto un apposito strumento per consentire di effettuare la ricerca anche a delegati dei potenziali beneficiari (per esempio, l’avvocato di fiducia della famiglia) o in presenza di amministratori di sostegno di persone con gravi disabilità.

L’ANIA trasmette le richieste a tutte le compagnie, che verificano se nei propri archivi vi sia una polizza intestata alla persona deceduta e, in caso positivo, informano direttamente i beneficiari, in modo da procedere a quanto necessario per il pagamento delle somme assicurate. Nel caso in cui non sia rintracciata alcuna polizza o i richiedenti non risultino beneficiari, i richiedenti non ricevono un riscontro, equivalendo ciò ad un esito negativo della ricerca.

LA NORMA SULLA CONSULTAZIONE DELL’ANPR E ALTRE DISPOSIZIONI CHE FAVORIREBBERO LA MITIGAZIONE DEL FENOMENO

Nell’ambito delle norme che riguardano i rapporti “dormienti”, il comma 1-quinquies dell’articolo 3 (Obblighi dell’intermediario) del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 (Regolamento di attuazione dell’articolo 1, comma 345, della Legge n. 266 del 23/12/2005 in materia di depositi dormienti) prevede che “A seguito del completamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), di cui all’articolo 62 del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le imprese di assicurazione di cui all’articolo

1, comma 1, lettera a), numero 3), al fine di verificare l'intervenuto decesso degli assicurati di polizze vita e procedere al pagamento a favore dei beneficiari, accedono gratuitamente alla ANPR e la consultano obbligatoriamente almeno una volta all'anno.”

La norma è finalizzata a mettere le imprese di assicurazione nelle condizioni di conoscere il decesso dell'assicurato e, di conseguenza, ad attivarsi per contattare i beneficiari. È, quindi, importante che essa abbia una attuazione immediata, in modo da risolvere il problema della mancata conoscenza del decesso dell'assicurato da parte della compagnia e ridurre in modo rilevante il rischio di dormienza definitiva della polizza.

Tuttavia, il sito dell'ANPR prevede che l'ente o pubblica amministrazione, per poter attivare la consultazione dell'Anagrafe mediante un Accordo di fruizione con il Ministero dell'Interno, debba formulare, tramite un'apposita pagina web, una richiesta di accreditamento. La richiesta prevede che l'ente o pubblica amministrazione sia preliminarmente censito presso l'IPA (Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi), il quale, tuttavia, non prevede al momento l'accreditamento da parte delle imprese di assicurazione.

Pertanto, queste ultime non possono consultare l'ANPR per adempiere all'obbligo di legge sopra richiamato e la previsione normativa risulta, a tutt'oggi, inattuabile.

L'ANIA si è prontamente attivata con il Ministero dell'Interno per richiedere un confronto che analizzasse gli ostacoli che impediscono alle compagnie la consultazione dell'ANPR.

Inoltre, sarebbe opportuno che, come previsto per le stesse polizze vita in altri paesi, come la Francia, dopo dieci anni dalla scadenza o dal decesso dell'assicurato il valore della polizza vada sì versato a un fondo pubblico, ma con la possibilità di essere comunque «risvegliato» entro i venti anni successivi, in analogia a quanto stabilito in Italia per i conti correnti. Solo dopo trent'anni dalla scadenza o dal decesso le somme assicurate sarebbero acquisite definitivamente dallo Stato.

Si auspica che la Commissione parlamentare possa prendere in considerazione le criticità appena richiamate e favorire una loro risoluzione, con particolare riferimento all'avvio della consultazione dell'ANPR da parte delle imprese assicuratrici.

Gentile Presidente, Onorevoli Deputati e Senatori, nel ringraziarvi per l'attenzione concessa alle osservazioni dell'Associazione, restiamo a disposizione per ogni necessario chiarimento e ulteriore contributo.